COMMISSIONE AMMINISTRATIVA DELLE COMUNITÀ EUROPEE PER LA SICUREZZA SOCIALE DEI LAVORATORI MIGRANTI

DECISIONE N. 125

del 17 ottobre 1985

concernente l'uso dell'attestato relativo alla legislazione applicabile (E 101) in caso di distacco di durata non superiore a tre mesi

(86/C 141/03)

LA COMMISSIONE AMMINISTRATIVA DELLE COMUNITÀ EUROPEE PER LA SICUREZZA SOCIALE DEI LAVORATORI MIGRANTI,

visto l'articolo 81, lettera a), del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, che le conferisce l'incarico di trattare qualsiasi questione amministrativa relativa all'applicazione di detto regolamento,

considerando che la decisione n. 97 deve essere modificata, tenuto conto delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 3795/81 del Consiglio, dell'8 dicembre 1981, entrato in vigore il 1° luglio 1982;

considerando che le condizioni della vita economica moderna obbligano numerosi collaboratori di imprese industriali, commerciali ed agricole ad effettuare frequenti trasferimenti di breve durata per le necessità dell'impresa da cui dipendono;

considerando che in questi casi è difficile ottenere in tempo utile, prima della partenza, dall'istituzione designata del paese in cui l'impresa ha la propria sede un attestato relativo alla legislazione applicabile;

considerando che occorre snellire la procedura di rilascio dell'attestato relativo alla legislazione applicabile affinché l'assicurato sia munito di un documento comprovante che egli si trova a soggiornare in uno Stato membro per eseguirvi un lavoro e che egli continua ad essere assoggettato alla legislazione di sicurezza sociale del paese in cui ha sede l'azienda da cui dipende,

DECIDE:

1. Per distacchi di durata non superiore a tre mesi, l'istituzione di cui all'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 574/72, può rilasciare alle imprese che ne fanno richiesta i formulari E 101 muniti di un numero d'ordine, di cui essa compila unicamente il riquadro 5 senza tuttavia indicare la data.
2. L'impresa compila il formulario in duplice copia. Una delle copie è consegnata al lavoratore prima della sua partenza, l'altra è spedita entro 24 ore all'istituzione designata del paese in cui l'impresa ha la propria sede.
3. La presente decisione, che sostituisce la decisione n. 97, sarà applicata a decorrere dal primo giorno del mese che seguirà la data di pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il Presidente
della Commissione amministrativa
G. SCHROEDER

DECISIONE N. 126

del 17 ottobre 1985

relativa all'applicazione degli articoli 14, paragrafo 1, lettera a), 14 bis, paragrafo 1, lettera a), 14 ter, paragrafi 1 e 2 del regolamento (CEE) n. 1408/71

(86/C 141/04)

LA COMMISSIONE AMMINISTRATIVA DELLE COMUNITÀ EUROPEE PER LA SICUREZZA SOCIALE DEI LAVORATORI MIGRANTI,

visto l'articolo 81, lettera a), del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, ai sensi del quale è incaricata di trattare ogni questione amministrativa derivante dalle disposizioni del regolamento (CEE) n. 1408/71 e del regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio,

considerando che la decisione n. 98 deve essere modificata, tenuto conto delle disposizioni dei regolamenti (CEE) n. 1390/81 e (CEE) n. 3795/81, entrati in vigore il 1° luglio 1982;

considerando che gli articoli 11 e 11 bis del regolamento (CEE) n. 574/72 prevedono il rilascio di un attestato relativo alla legislazione applicabile al lavoratore, su richiesta di quest'ultimo o del suo datore di lavoro, nei casi previsti rispettivamente agli articoli 14, paragrafo 1 e 14 ter, paragrafo 1 ed agli articoli 14 bis, paragrafo 1 e 14 ter, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1408/71;

considerando che gli articoli 11 e 11 bis del regolamento (CEE) n. 574/72 non prevedono alcun termine per il rilascio dell'attestato,

DECIDE:

1. L'istituzione di cui agli articoli 11 e 11 bis del regolamento (CEE) n. 574/72 è tenuta a rilasciare un attestato concernente la legislazione applicabile (formulario E 101), anche se il rilascio di tale attestato è richiesto dal lavoratore di cui agli articoli 14, paragrafo 1, lettera a), 14 bis, paragrafo 1, lettera a), 14 ter, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CEE) n. 1408/71, dopo l'inizio dell'attività svolta sul territorio dello Stato che non sia lo Stato competente.
2. La presente decisione, che sostituisce la decisione n. 98, del 4 febbraio 1975, è applicabile a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il Presidente
della Commissione amministrativa

G. SCHROEDER

DECISIONE N. 1277

del 17 ottobre 1985

concernente la predisposizione degli inventari previsti agli articoli 94, paragrafo 4 e 95, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972

(86/C 141/05)

LA COMMISSIONE AMMINISTRATIVA DELLE COMUNITÀ EUROPEE PER LA SICUREZZA SOCIALE DEI LAVORATORI MIGRANTI,

visto l'articolo 81, lettera a), del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, ai sensi del quale essa è incaricata di trattare ogni questione amministrativa relativa all'applicazione di detto regolamento,

visto l'articolo 36, paragrafo 2, del predetto regolamento (CEE) n. 1408/71,

visti gli articoli 17, paragrafi da 1 a 4; 29, paragrafi da 1 a 3; 94, paragrafi 4 e 5; 95, paragrafi 4 e 5; 102, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 574/72,

viste le decisioni n. 90 del 24 maggio 1973 e 111 del 29 giugno 1979 concernenti la predisposizione degli inventari previsti agli articoli 94, paragrafo 4 e 95, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972,

considerando che la decisione n. 90 del 24 maggio 1973, modificata dalla decisione n. 111 del 29 giugno 1979, deve essere modificata tenuto conto delle modifiche apportate alla presentazione o all'uso di alcuni formulari dalla decisione n. 120, del 7 luglio 1982, concernente i modelli di formulari necessari all'applicazione dei regolamenti;

considerando che con i regolamenti (CEE) n. 1390/81 e (CEE) n. 3795/81 i regolamenti (CEE) n. 1408/71 e (CEE) n. 574/72 sono stati estesi ai lavoratori autonomi e ai loro familiari,

DECIDE:

Articolo 1

Gli inventari previsti agli articoli 94, paragrafo 4 e 95, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 574/72 sono predisposti sulla base delle seguenti norme:

I. Inventario previsto all'articolo 94, paragrafo 4

Famiglie dei lavoratori subordinati o autonomi

1. È stabilita la seguente procedura per l'applicazione dei paragrafi da 1 a 4 dell'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 574/72:

   Su richiesta del lavoratore subordinato o autonomo, l'istituzione competente, compilata la parte A del formulario E 109, ne invia o ne restituisce due copie all'interessato, che le trasmette ai propri familiari. Questi ultimi devono presentare entrambe le copie all'istituzione di assicurazione malattia del luogo di residenza all'atto della loro iscrizione per la concessione delle prestazioni in natura.